

**SEZIONE 7A: COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTEREDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento ISVAP 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **consegnano al contraente** copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, **lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza**;
- e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:
 1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, **sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1**;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE 7B: INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

Parte 1: Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto

Dati dell'intermediario: Arnaldo Vecchi, **iscritto alla sezione B del RUI** in data 22/09/2008 con il numero B000075635, in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione.

1.2 Dati del broker che intermedia il contratto: Crown Italia s.r.l., società iscritta alla sezione B del RUI in data 25/06/2013 con il numero B000451766 avente sede legale e operativa a Milano in Viale Certosa 1 (crownitalia.it - 02 94750467).

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario e del broker, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito www.ivass.it. IVASS è l'autorità competente alla vigilanza delle assicurazioni con sede in Via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Parte 2: Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

2.1 Informazioni generali: Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o Crown Italia s.r.l. non detengono alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione e parimenti nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente e/o di Crown Italia s.r.l.

Con riguardo al contratto proposto, Crown Italia s.r.l. dichiara di proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle Imprese di assicurazione con le quali crown Italia s.r.l. ha o potrebbe avere rapporti d'affari. In tal caso Crown Italia s.r.l. deve indicare la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalla impresa di assicurazione per i contratti RCA: In caso di contratti RCA, deve essere allegata al presente documento una tabella (Allegato 1) in cui sono specificati i **livelli provvigionali sul premio di polizza al netto delle imposte, riconosciuti al broker** dall'impresa di assicurazione **con la quale lo stesso ha rapporti di affari per la RCA.**

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite agenzia della impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'impresa di assicurazione alla sua agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Il presente articolo è riportato in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle assicurazioni private ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato da ISVAP che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti.

Parte 3. Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

3.1 Informazioni generali: Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso, mediante

MODOSP.1702A



disposizione di conto bancario separato intestato a Crown Italia s.r.l.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge. Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap a Roma in Via Yser 14 (tel. 06 857961) per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.** Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di proporre reclamo all'IVASS.

3.2 Informazioni sull'incasso dei premi del contratto proposto: Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 55 del Regolamento ISVAP 5/2006, in caso di autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'impresa di assicurazione o dell'agenzia, tramite accordo ratificato dall'impresa mandante, **il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla impresa di assicurazione ed ha effetto liberatorio nei confronti del contraente.**

In assenza di autorizzazione, **il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio** e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la impresa di assicurazione o l'agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al contraente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

Denominazione delle imprese/agenzie di assicurazione con le quali Crown Italia s.r.l. ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi: In considerazione del numero dei rapporti di collaborazione in essere, l'elenco delle imprese e agenzie di assicurazione con le quali Crown Italia s.r.l. ha un accordo di libera collaborazione in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi con efficacia liberatoria per il contraente è riportato nell'Allegato 2 che deve essere consegnato unitamente al presente documento ed è inoltre consultabile sul sito internet del broker (www.crownitalia.it).

3.3 Collaborazione con altro broker/agenzia (ove applicabile): Crown Italia s.r.l. informa che l'intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con il seguente broker:

Denominazione: Aspevi Roma s.r.l.	Numero iscrizione RUI: A000134034
Data iscrizione al RUI: 01/06/07	Sezione di iscrizione al RUI: A

In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 dell'art. 55 del Regolamento ISVAP 5/2006. La copertura è pertanto subordinata all'assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purché quest'ultimo abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 55 del regolamento ISVAP 5/2006.